

# Il postino che appone firme false commette falso ideologico È reato riscuotere la pensione per conto terzi

Riscuotere la pensione al posto del titolare per fargli un favore è reato. Il principio è stato sancito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna ad un anno di reclusione per 'falso ideologico' ad un portalettere di un ufficio postale napoletano e ad una pensionata ottantenne, perché, in concorso tra di loro e con altre persone, con il consenso di ciascuno degli altri imputati, apponevano false firme di quietanza sui ratei di pensione. Il postino, infatti, andava a ritirare il rateo mensile per conto della signora per evitarle la fila; poiché il fatto era stato riconosciuto come reato, l'uomo era stato condannato ad un anno di reclusione per falso ideologico ed, in concorso con lui, l'anziana signora, che aveva beneficiato dei suoi favori, e altri impiegati che chiudevano un occhio sapendo della cosa. La Cassazione, confermando le condanne, ha rilevato innanzitutto che con la punizione del falso ideologico in atto pubblico, non viene tutelato l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto stesso, ma, trattandosi di reato contro la fede pubblica, l'interesse pubblico va individuato nella garanzia di veridicità degli atti stessi. Alla luce di questo presupposto, la Suprema Corte ha stabilito che commette reato di falsità ideologica in atto pubblico il portalettere che apponendo le false firme di quietanza sui ratei di pensione in luogo dei titolari (ed in concorso con gli stessi), anche se a conoscenza della falsa sottoscrizione ed eventualmente anche se consenzienti, riscuota per loro conto i relativi importi; non importa inoltre se l'azione non ha provocato danni in quanto è la veridicità dell'atto che viene compromessa. (5 novembre 2001)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.34806/2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 29/6/1998 del Tribunale di Napoli, P.G. e A.A., venivano dichiarati responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., perché in concorso tra di loro e con altre persone, agendo materialmente il P., quale portalettere presso l'Ufficio Postale di S. Gennarello di Ottaviano, con il consenso di ciascuno degli imputati, apponevano false firme di quietanza sui ratei di pensione e, concesse le attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di anni uno di reclusione, ciascuno, oltre pagamento delle spese del procedimento.

Pena sospesa.

Con la sentenza impugnata del 7/6/2000, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione.

Ricorre per cassazione il difensore della imputata A.A., prospettando un duplice motivo di annullamento.

Con il primo, deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, in quanto i giudici di merito si erano limitati a verificare la sussistenza del solo elemento oggettivo del reato, attraverso l'apposizione delle firme apocrife da parte del P., all'atto del pagamento delle pensioni.

Nessuna valutazione era stata, invece, in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato e della buona fede dell'imputata.

Inoltre, erano stati violati gli artt. 516, 517 e ss. c.p.p., in quanto era stata contestata all'imputata, prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale, la diversa fattispecie di cui all'art. 479 c.p., sulla base di elementi già conosciuti dal P.M. nella fase delle indagini preliminari.

Con un secondo motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la responsabilità dell'imputata era stata ritenuta solo sulla base delle testimonianze dei funzionari dell'Ufficio Postale di S. Gennarello di Ottaviano, inidonee a supportare l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato da parte dell'imputata.

Secondo il ricorrente difensore, la fattispecie andava inquadrata nel contesto sociale del piccolo paese, in cui il Parisi aveva cercato di aiutare i membri della comunità.

Tuttavia, i ratei di pensione erano stati sempre consegnati ai legittimi destinatari.

Pertanto, il fatto non aveva alcun disvalore giuridico e, quindi, non era punibile e, anche nel caso in cui vi fosse stato un accordo fra imputata e il Parisi, la relativa condotta non sarebbe stata rilevante.

Invoca, inoltre, anche la scriminante di cui all'art. 50 c.p., in quanto l'atto non poteva essere considerato antiggiuridico, essendo

stato prestato il consenso del titolare del diritto prima della commissione del reato.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.

Il motivo con il quale si censura la non ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile, non essendo stato oggetto di impugnazione in appello.

In ogni caso, esso è manifestamente infondato, in quanto l'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, consiste nel dolo generico, cioè nella mera consapevolezza della falsa attestazione, non contestata dall'imputato.

La contestazione della violazione degli artt. 516 e ss., invece, si risolve in censure di fatto della decisione impugnata, in quanto, a fronte della corretta motivazione con la quale la Corte ha chiarito che la modificazione dell'imputazione era intervenuta a seguito delle emergenze dibattimentali dei fatti, senza alcuna opposizione e ferme restando le facoltà difensive dell'imputata, così come garantite dall'art. 519 c.p.p..

Anche tale motivo è, tuttavia, manifestamente infondato, in quanto la modifica dell'imputazione può avvenire, da parte del P.M., senza specifici limiti temporali o di fonte, sulla base delle specificazioni probatorie dibattimentali ed anche se già acquisite agli atti (Cass. Sez. Un. 28/10/1998, Barbagallo).

Infondati sono, infine, anche i motivi in punto di responsabilità, in quanto con la punizione del falso ideologico in atto pubblico, non viene tutelato l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto stesso, che può anche conoscere la falsità e concorrere nell'atto, ma trattandosi di reato contro la fede pubblica, l'interesse pubblico va individuato nella garanzia di veridicità degli atti stessi.

Pertanto, commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico, il portalettere che apponendo le firme di quietanza sui ratei di pensione in luogo dei soggetti titolari (ed in concorso con gli stessi), anche se a conoscenza della falsa sottoscrizione ed eventualmente anche se consenzienti, riscuota per loro conto i relativi importi.

Infatti, l'agente non ha la disponibilità dell'interesse protetto ed è assolutamente indifferente che la sua azione non abbia provocato danno alcuno, in quanto è la veridicità dell'atto che viene compromessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 9 maggio 2001.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2001.